



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott. PAOLO BERNARDINI	PRESIDENTE
Dott. MAURIZIO D'ABRUSCO	GIUDICE
Dott.ssa GIULIA DE LUCA	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 915/2025 promossa da:

CHIARA MINELLI (C.F. MNLCHR66D56A326N) ed EUGENIO TORRIONE (C.F. TRRGNE61D10A326O) in qualità di Consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta, elett.te dom.ti in VIA PORTA PINCIANA 6 ROMA, presso lo studio degli avv.ti FIORUCCI SARA e DIEGO SCOPINARO, che li rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso unitamente all'avv. ANAIS RICCARAND

RICORRENTI

contro

RENZO TESTOLIN (C.F. TSTRNZ68C28A326Z), elett.te dom.to in VIA DI VILLA SACCHETTI, 9 00197 ROMA, presso lo studio dell'avv. COREA ULISSE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

e nei confronti di

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE (80002270074), in persona del Vicepresidente e legale rappresentante *pro tempore*, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 346 del 27 marzo 2026, rappresentata e difesa dall'avv. CECCHETTI MARCELLO e dall'avv. JANS RICCARDO, Avvocato Dirigente dell'Avvocatura regionale, ed elett.te dom.ta

agli indirizzi PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it e avvrjans@pec.regione.vda.it,
come da procura allegata all'atto di intervento

INTERVENUTO

con l'intervento della

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA

(trasmesso il 28/01/2026)

LITISCONSORTE

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 22/04/2026 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, conclusioni così formulate nel ricorso:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:

- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 21/2007 e per tutti i motivi indicati in narrativa, l'ineleggibilità di Renzo Testolin alla carica di Presidente della Regione per la XVII^a legislatura corrente;*
- per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare Renzo Testolin decaduto dalla carica di Presidente della Regione per la XVII legislatura corrente;*
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.*

All'udienza collegiale del 22/04/2026 TESTOLIN RENZO ha precisato le conclusioni come in atti, conclusioni così formulate nella memoria di costituzione:

“Si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- a) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;*
- b) Subordinatamente, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;*
- c) Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse;*
- d) Nel merito, previo eventuale promovimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21/2007, nei termini indicati sub C in diritto, respingere integralmente il ricorso avversario, e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità dell'elezione del Sig. Renzo*

Testolin a Presidente della Regione Valle d'Aosta per la XVII legislatura, avvenuta con delibera del Consiglio regionale n. 15/XVII del 6.11.2025".

All'udienza collegiale del 22/04/2026 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ha precisato le conclusioni come in atti, conclusioni così formulate nell'atto di intervento:

"chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Aosta, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, per le ragioni esposte nel punto I delle argomentazioni in diritto di cui al presente atto; e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario;

in via ulteriormente pregiudiziale, laddove riconosca la propria giurisdizione, accertare e dichiarare la tardività del ricorso avversario, per le ragioni esposte nel punto II delle argomentazioni in diritto di cui al presente atto; e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del medesimo;

ancora in via pregiudiziale, laddove riconosca la propria giurisdizione e ritenga tempestivo il ricorso avversario, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo agli attori, per le ragioni esposte nel punto III delle argomentazioni in diritto di cui al presente atto; e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario;

nel merito, previa eventuale sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge n. 87/1953, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dagli attori per le ragioni esposte nel punto IV delle argomentazioni in diritto di cui al presente atto;

in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. MINELLI CHIARA e TORRIONE EUGENIO, in qualità di Consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta, agivano in giudizio proponendo domanda di accertamento dell'ineleggibilità di TESTOLIN RENZO alla carica di Presidente della Regione per la XVII^a legislatura corrente e conseguente decadenza dello stesso dalla predetta carica assunta all'esito dell'elezione da parte del Consiglio regionale con delibera n. 15/XVII del 06/11/2025, pubblicata sull'albo notiziario della Regione in data 12/11/2025.

Nella specie, i ricorrenti chiedevano *“una immediata pronuncia giudiziale di rimozione della violazione di legge e di garanzia dei diritti soggettivi a presidio dei quali è posto il richiamato art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 21/2007, attraverso la declaratoria di ineleggibilità e conseguenziale decadenza dalla carica del Presidente Testolin”*; ritenevano infatti che TESTOLIN RENZO, avendo *“già assunto – precedentemente all’attuale legislatura – cariche in Giunta regionale addirittura per più di due legislature consecutive (in particolare nelle legislature 2013-2018, 2018-2020 e 2020-2025)”*, non potesse ricoprire la carica di Presidente della Regione nell’attuale XVII^a legislatura, in forza dell’art. 3, c. 3, L. R. n. 21/2007, che così dispone: *“chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all’interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all’interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all’interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”*.

TESTOLIN RENZO si costituiva in data 09/04/2026 eccependo l’inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi: i) difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, avendo i ricorrenti lamentato l’illegittimo esercizio del potere consiliare di elezione e fatto pertanto valere un *“interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di elezione c.d. indiretta da parte del Consiglio regionale e alla corretta composizione della Giunta regionale”*; ii) tardività del ricorso proposto oltre il termine stabilito dall’art. 22, c. 4, D. Lgs. n. 150/2011 e cioè oltre 30 giorni dal 06/11/2025, giorno in cui il Consiglio regionale ha adottato la delibera n. 15/XVII di elezione di TESTOLIN RENZO; iii) difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, considerato in particolare che *“il diritto di elettorato passivo cui si riferiscono i ricorrenti non è il proprio, dal momento che questi ultimi non affermano di aver concorso alla nomina a Presidente di Regione e di essere stati lesi dall’elezione del Presidente Testolin in presunta violazione del limite dei mandati. Né i ricorrenti lamentano la presunta violazione delle proprie prerogative di esercizio del diritto di voto in qualità di Consiglieri regionali”*.

Nel merito, TESTOLIN RENZO chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo in particolare la non computabilità ai fini dell’applicazione dell’art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 delle cariche assunte nella XV^a legislatura, poiché svolte per poco più di un anno e 10 mesi, e comunque la seguente interpretazione della norma in esame: *“per integrare la causa di ineleggibilità ivi prevista, i mandati consecutivi devono essere stati rivestiti nella stessa carica, e cioè o tutti nella carica di*

assessore o tutti nella carica di Presidente”. Quanto alla portata normativa della predetta causa di ineleggibilità, sosteneva inoltre che l’*“art. 3, co. 3, l.r. n. 21/2007, là dove prevede: a) l’ineleggibilità in Giunta regionale in una terza legislatura “allo scadere della seconda legislatura”; b) la deroga a tale divieto nel caso in cui “una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”, va interpretata nel senso che il divieto di assumere una carica in Giunta in una terza legislatura consecutiva può operare solo laddove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:*

i) l’interessato abbia assunto cariche nelle due legislature precedenti;

ii) le legislature in questione abbiano avuto la durata ordinariamente fissata dallo Statuto e siano quindi venute a scadere;

iii) le cariche assunte in Giunta regionale, in entrambe le legislature, abbiano avuto una durata superiore a due anni, sei mesi e un giorno”.

Infine, TESTOLIN RENZO eccepiva *“per la subordinata ipotesi in cui si accedesse all’interpretazione dell’art. 3, co. 3, l.r. n. 21/2007 offerta dai ricorrenti” l’incostituzionalità di tale norma per violazione dell’art. 15 dello Statuto speciale approvato con L. cost. n. 4/1948 “che impone di disciplinare la forma di governo in ‘armonia’ con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost., “che ridondano in violazione dell’artt. 48 e 51 Cost.”.*

In data 10/04/2026 REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – a cui il ricorso è stato notificato da parte ricorrente all’espresso fine di *litis denuntiatio* – interveniva ex art. 105 c.p.c., affermandosi *“titolare di un interesse diretto e immediato a ottenere una pronuncia favorevole al convenuto; interesse radicato nella propria sfera istituzionale e nell’esigenza di preservare la stabilità e la continuità dei propri organi fondamentali e delle funzioni da questi esercitate”.*

Analogamente a quanto argomentato da TESTOLIN RENZO, anche REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e di legittimazione ed interesse ad agire, deducendo in particolare che *“i ricorrenti non contestano né la presunta violazione delle loro prerogative di esercizio del diritto di voto in qualità di Consiglieri regionali (elettorato attivo), né quella del loro diritto a essere potenzialmente eletti alla carica di Presidente della Regione in quanto membri del Consiglio (elettorato passivo), pretendendo invece di incardinare il giudizio dinanzi a questo Ecc.mo Tribunale facendo valere, in nome proprio, un diritto altrui (quello di elettorato passivo del Presidente Testolin)”.* Del pari, eccepiva la tardività

del ricorso ex art. 22 D.Lgs. n. 150/2011 e, nel merito, chiedeva il rigetto dello stesso, sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 così come interpretato dai ricorrenti in favore di una diversa interpretazione di tale norma, interpretazione nella sostanza analoga a quella come sopra proposta da TESTOLIN RENZO.

All'udienza collegiale del 22/04/2026 i ricorrenti eccepivano l'inammissibilità dell'intervento di REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA per difetto di interesse e le parti, precisate le conclusioni in atti, discutevano oralmente la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.

Si osserva al riguardo che in materia elettorale la giurisdizione è ripartita tra il Giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva né un'attribuzione al giudice amministrativo, in quest'ambito della giurisdizione sui diritti fondamentali, in quanto derogatoria del criterio di riparto costituzionalmente delineato dall'art. 103, c. 1, Cost., potrebbe essere individuata nell'art. 126 c.p.a., a norma del quale *“il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia”*.

L'orientamento della giurisprudenza è infatti nel senso di attribuire la giurisdizione a favore del Giudice ordinario in tutti i casi in cui viene in rilievo il profilo vertente sul diritto di elettorato attivo e passivo (comprese evidentemente anche le controversie relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, che si atteggiavano ad elementi ostativi al diritto soggettivo di elettorato passivo), assegnando viceversa la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni ed all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 126 c.p.a.). Ha a tal proposito affermato la Suprema Corte che, in assenza di una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia elettorale (non essendo tale materia contemplata dall'art. 133 c.p.a.), *“la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedurali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell'interesse*

legittimo, non del diritto soggettivo. E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità” (Cass. civ., Sez. Un., 20/10/2016, n. 21262, anche citata da Cass. civ., Sez. Un., 26/05/2017, n. 13403).

In materia elettorale, quindi, è chiaro che laddove si tratti di cause di ineleggibilità vengano in essere diritti soggettivi, non interessi legittimi, con devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, non al giudice amministrativo, non sussistendo, peraltro, alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tanto premesso, la pretesa giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti non corrisponde ad una situazione di interesse legittimo: il *petitum* sostanziale del presente giudizio concerne infatti l'accertamento della sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 e conseguentemente della dichiarazione di decadenza di TESTOLIN RENZO dalla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta, sicché, vertendosi in materia di elettorato passivo, non può che riconoscersi la giurisdizione del Giudice ordinario.

È vero che il diritto all'elettorato passivo appartiene a TESTOLIN RENZO, ma ciò non smentisce, anzi conferma, la giurisdizione in capo al Giudice ordinario, visto che detta situazione corrisponde alla posizione di diritto soggettivo ex art. 51 Cost. – così come, del resto, quella relativa all'elettorato attivo ex art. 48 Cost. – ed è questione priva di rilievo ai fini dell'individuazione della giurisdizione del Giudice ordinario se l'elettorato passivo appartenga all'una o all'altra parte, in quanto il criterio di riparto della giurisdizione non è l'appartenenza della situazione dedotta in giudizio. Ai fini dell'individuazione della giurisdizione del Giudice ordinario è invece dirimente la natura sostanziale della posizione giuridica per cui si controverte, che, nella fattispecie, configura appunto un diritto soggettivo; il diritto di voto in entrambi i suoi aspetti (attivo e passivo) esige tutela davanti al Giudice ordinario, che è in principio giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, come già previsto dalla L. 20/03/1865, n. 2248, All. E, di abolizione del contenzioso amministrativo, che devolve alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle cause in cui si fa *“questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica*

amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa” (al riguardo, fornisce elementi utili anche Corte Cost. 20/11/2008, n. 377, che afferma: a) “Occorre dunque escludere che l'attribuzione delle controversie in materia di incompatibilità e decadenza dell'amministratore locale alla giurisdizione amministrativa sia imposta dall'art. 103 Cost. e che la scelta del legislatore di affidare dette Controversie alla giurisdizione ordinaria sia irragionevole in base all'art. 3 Cost.; b) “Non è convincente [...] l'affermazione secondo la quale, in materia elettorale, possono essere fatte valere soltanto situazioni soggettive di interesse legittimi, con esclusione di diritti soggettivi. Le considerazioni di ordine generale del Tribunale amministrativo rimettente sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi [...] non sono idonee a suffragare l'affermazione secondo la quale, nella particolare materia elettorale, vi sono solo interessi legittimi [...]. Al contrario, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti che dichiarano la decadenza dell'amministratore locale incidono sul diritto di elettorato passivo”.

La giurisdizione ordinaria non viene quindi meno neppure a fronte della delibera consiliare n. 15/XVII con cui TESTOLIN RENZO è stato eletto a Presidente della Regione Valle d'Aosta, in quanto, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, il Giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento e l'eventuale delibera di convalida dell'elezione o di verifica dell'ineleggibilità di un candidato non è l'oggetto del giudizio, ma un mero presupposto dell'azione, che verte invece sul diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 17/02/2016, n. 3058: “*spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti*”).

2. Ciò posto in punto giurisdizione del Giudice ordinario, risulta altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad agire.

Premesso che la “*legitimatio ad causam*”, attiva e passiva, costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce, invece, al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (Cass. civ., Sez. 2, 27/06/2011, n. 14177; Cass. civ., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776), va al riguardo osservato che i ricorrenti hanno domandato l'accertamento

dell'ineleggibilità e la decadenza di TESTOLIN RENZO dalla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta per violazione dell'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007, affermandosi in tal senso legittimati in quanto Consiglieri regionali e, come tali, elettori del Presidente della Regione, nonché titolari *“di un interesse attuale e concreto ad agire al fine di far accertare l'ineleggibilità del Presidente sulla scorta dell'applicazione della legge regionale”*.

Ebbene, diversamente da quanto argomentato da TESTOLIN RENZO e REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, ritiene questo Collegio che la circostanza che l'ineleggibilità fatta valere con il ricorso sia *“attinente al diritto soggettivo di elettorato passivo non di coloro che agiscono bensì dell'odierno convenuto”* non escluda nel caso in esame la sussistenza delle condizioni dell'azione esercitata dei ricorrenti. L'affermazione di agire per *“tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, per l'accesso alle cariche elettive all'interno degli organi rappresentativi”* va infatti considerata alla luce delle complessive allegazioni dei ricorrenti, che non si prospettano estranei alla posizione giuridica fatta valere, domandando, in qualità di Consiglieri regionali – e come tali partecipanti alla votazione di cui alla delibera n. 15/XVII, come risulta dal documento dagli stessi prodotto –, l'accertamento di un impedimento elettorale, comunque, collegato sia all'art. 48 Cost., che tutela la libertà di voto attivo, sia all'art. 2 Cost. declinato nella forma del diritto di partecipazione alla determinazione della rappresentanza politica. In tal senso, deve anche ritenersi che i ricorrenti abbiano, nel caso in esame, un interesse ad agire, come richiamato dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'interesse al riconoscimento della causa di ineleggibilità lamentata ed alla rimozione di tale impedimento elettorale attraverso una pronuncia che abbia l'effetto di ripristinare anche la posizione giuridica dei ricorrenti sotto il profilo della libera e genuina manifestazione della volontà di voto e della partecipazione alla formazione della rappresentanza politica.

In ogni caso, il Collegio osserva che l'azione promossa dai ricorrenti si colloca nell'ambito dei rimedi che il legislatore ha previsto in materia elettorale, riconoscendo la possibilità per qualsiasi cittadino elettore o per chiunque vi abbia interesse di adire l'autorità giurisdizionale al fine di fare valere una causa di ineleggibilità e di decadenza da una carica politica, con conseguente estensione della legittimazione ad agire in giudizio. È il caso, ad esempio, dell'art. 70 D. Lgs. 267/2000, rubricato *“Azione popolare”*, che ricalca il previgente art. 9 bis DPR 570/1960 e dispone che *“La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale*

o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile”, nonché dell’art. 82 D.P.R. 570/1960 in base al quale “*Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria*”; tali norme sono poi richiamate dal disposto di cui all’art. 19 L. 108/1968, in forza del quale “*Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150*”, disciplina a cui il Collegio ritiene di dovere fare riferimento considerato che la materia della giurisdizione e delle norme processuali non è attribuita dallo Statuto speciale alla competenza legislativa della Regione Valle d’Aosta né può essere estesa in via di miglior favore ai sensi dell’art. 10 L. cost. n. 3/2001, trattandosi di ambito sottratto alla potestà legislativa regionale, in quanto riservato dall’art. 117, c. 2, let. 1, Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. È nell’ambito di tale competenza che il legislatore statale ha disciplinato *ex novo* sotto il profilo processuale il contenzioso elettorale, mediante l’art. 22 D.Lgs. n. 150/2011, rubricato “*Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali*” – il quale prevede anche che “*Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione*” –, disposizione a fronte della cui sopravvenienza questo Collegio ritiene non applicabile nel caso *de quo* l’art. 22 della L. n. 1257/1962, disposizione processuale, peraltro neppure menzionata dalle parti, che non prevede il doppio grado di giurisdizione e, comunque, riguarda l’elezione dei Consiglieri regionali e, quindi, una fattispecie diversa da quella in esame, essendo lamentata l’ineleggibilità del Presidente della Regione.

3. La natura dell’azione promossa dai ricorrenti rileva poi ai fini della fondatezza dell’eccezione sollevata dai ricorrenti all’udienza collegiale quanto all’inammissibilità dell’intervento di REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA.

Non avendo il presente giudizio ad oggetto un sindacato sulla legittimità della delibera consiliare n. 15/XVII, bensì l’accertamento del diritto soggettivo alla permanenza nella carica e considerato

che rispetto a tale diritto soggettivo REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA rimane estranea, non essendo in discussione la legittimità del suo operato, censurabile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, e non potendo l'Amministrazione vantare un autonomo interesse alla regolare composizione dell'organo elettivo, deve infatti escludersi che REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA sia titolare di un interesse giuridicamente qualificato a prendere parte al presente giudizio, ponendosi in posizione neutra rispetto ai contendenti (cfr. Corte d'Appello di Reggio Calabria, 10/06/2024; Cass. civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4227). Trattandosi di controversie attinenti a posizioni di diritto soggettivo (di elettorato) ne discende appunto che ne siano parti soltanto il candidato eletto o *eligendo* e gli elettori che assumono l'iniziativa giudiziale oltre al P.M. partecipe *ex lege*, né le disposizioni che disciplinano le controversie in materia d'ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevedono la partecipazione al giudizio dell'Ente, rispetto al quale, tra l'altro, la notificazione "*con cui è promossa l'azione popolare non ha la funzione di instaurare nei confronti del comune un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, con la conseguenza che essa non comporta l'attribuzione della qualità di parte processuale*" (cfr. *ex multis* Cass., Sez. I, 9/07/2003, n. 10776; Cass. civ., Sez. I, 12/10/2000, n. 13588). Nel caso di specie i ricorrenti hanno espressamente specificato che la notificazione era effettuata nei confronti di REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA "*ai meri fini della denuntiatio litis*" (v. anche relata di notifica depositata da REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA), con la conseguenza che quest'ultima neppure era individuata quale soggetto destinatario della domanda contenuta nel ricorso.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'intervento di REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

4. Quanto all'eccezione di tardività del ricorso, si osserva innanzitutto che "*di norma, non vi sono termini stabiliti per far valere l'azione popolare, ad eccezione dell'ipotesi in cui la materia controversa (ossia la questione relativa alla eleggibilità del candidato) abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente e che questo vi abbia appositamente provveduto*" (Cass. civ., sez. I, 10/07/2018, n. 18150, poi richiamata da Cass. civ., sez. I, 07/10/2020, n. 21582; v. anche Cass. civ., sez. I, 16/07/2005, n. 15104, che ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70 D.Lgs. n. 267/2000, affermando che: "*si impone, tra le due interpretazioni in tesi possibili dell'art. 70 in esame - in punto di soggezione o meno dell'azione popolare al termine decadenziale di cui all'art. 82 d.P.R. 570/1960, quella,*

costituzionalmente compatibile, che esclude una siffatta soggezione” e, ancora, sul principio per cui l’assenza di una delibera *ad hoc* in punto di eleggibilità esclude l’applicazione del termine, v. Cass. civ., sez. I, 21/07/2008, n. 20092).

Ora, questo Collegio ritiene che la delibera consiliare n. 15/XVII configuri il presupposto del ricorso e pertanto nella fattispecie sia applicabile il termine di decadenza previsto dell’art. 22 D.Lgs. n. 150/2011. A tale assunto si perviene in quanto, benché la delibera di cui sopra manchi nel contenuto di specifica trattazione in punto condizione di eleggibilità di TESTOLIN RENZO, occorre considerare che: i) la L.R. 21/2007 *“Disposizioni in materia di modalità di elezione del presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale”* non prevede una procedura di convalida dell’elezione del Presidente della Regione; ii) il ricorso in esame è stato proposto all’esito della delibera consiliare n. 15/XVII del 06/11/2025 con cui il Consiglio regionale, richiamato il rigetto della questione pregiudiziale *“oggetto n. 10/XVII”* – rispetto alla quale non vi è stata alcuna produzione di parte – e compiuti gli adempimenti di cui all’art. 2 L.R. n. 21/2007, ha preso atto dell’esito della votazione e della proclamazione alla carica di Presidente della Regione di TESTOLIN RENZO, che ha così assunto le funzioni per cui è stato eletto.

Ciò posto, il Collegio osserva che l’art. 22, c. 4, D.Lgs. n. 150/2011 stabilisce che *“Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria”*, sicché è irrilevante ai fini dell’inammissibilità del ricorso la circostanza che i ricorrenti abbiano partecipato alla delibera di cui sopra, dovendo fare applicazione degli specifici criteri previsti dal legislatore.

Nel caso in esame, non vi è stata notificazione della delibera di cui sopra e il ricorso è stato depositato in data 19/12/2025, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della delibera n. 15/XVII operata dal 12/11/2025 sino al 27/11/2025.

Il ricorso è pertanto tempestivo.

5. Nel merito il ricorso va accolto.

Va in primo luogo osservato che la causa di ineleggibilità lamentata dai ricorrenti è stata prevista dalla L.R. n. 21/2007 in attuazione dell’art. 15, c. 2, dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, come modificato dalla L. cost. n. 2/2001, che riconosce, tra l’altro, la competenza legislativa primaria della Regione Valle d’Aosta in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente,

diversamente dall'abrogato art. 17, c. 2, dello Statuto speciale, in forza del quale i casi di ineleggibilità erano stabiliti con legge dello Stato. L'art. 3 della L.R. n. 21/2007 prevede in particolare che *“3. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”*.

Quanto alla portata applicativa dell'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007, osserva questo Collegio che il significato di tale norma non può prescindere dal tenore complessivo della disposizione prevista dal legislatore regionale nell'ambito delle *“Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale”*, così come non può darsi luogo ad un'interpretazione creativa della disposizione in commento, soluzione ermeneutica che oltre a contrastare con il disposto di cui all'art. 12 delle preleggi avrebbe anche l'effetto di invadere la sfera di competenza riservata alla discrezionalità del legislatore regionale.

Nella specie, il Collegio ritiene in primo luogo che, laddove l'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 utilizza l'espressione *“cariche all'interno della Giunta”*, il legislatore regionale non possa che avere fatto riferimento non solo al Presidente ma a tutti quei soggetti che lo stesso legislatore regionale, al comma primo del medesimo art. 3 L. n. 21/2007, ha espressamente individuato come componenti della Giunta e che, ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima L.R. n. 21/2007, condividono sia il fatto di essere eletti dal Consiglio regionale sia quello di costituire il Governo della Regione, come altresì previsto dall'art. 3, c. 1, L.R. n. 21/2007. Conseguentemente, la causa di ineleggibilità riguarda il Presidente della Regione a prescindere dall'eventualità che anche nelle precedenti legislature abbia ricoperto la medesima carica di Presidente (e non di altro componente della Giunta).

Sotto il profilo della durata della carica, osserva invece il Collegio che, laddove il legislatore regionale ha voluto prevedere una durata temporale minima ai fini della computabilità di un mandato per l'operatività del divieto di terzo mandato, lo ha fatto attraverso la previsione di cui all'ultima parte dell'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007; ciò significa che l'eventualità che uno dei mandati duri meno dell'ordinario quinquennio è irrilevante ai fini della causa di ineleggibilità in esame, tranne che nel caso in cui *“in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto*

durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”, ipotesi prevista dal legislatore regionale ed alla quale deve ritenersi circoscritta la rilevanza dell’effettiva durata del mandato.

L’art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 non contiene infatti alcuna indicazione circa la possibilità di calcolare il limite di due anni, sei mesi ed un giorno mediante una mera sommatoria aritmetica che prescindendo dal numero di mandati consecutivi, che non può superare il limite di due più uno (cfr. Cass. civ., sez. I, 4/12/2012, n. 21685), così come manca qualsiasi riferimento a mandati consecutivi successivi al terzo, che è consentito soltanto in presenza delle condizioni previste dall’ultima parte dell’art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

A quest’ultimo riguardo si osserva poi che il prioritario criterio dell’interpretazione letterale è anche dirimente nel senso che l’espletamento di un terzo mandato è consentito nel solo caso in cui uno dei due mandati precedenti, il primo o il secondo, abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non consentendo il legislatore regionale di ricoprire cariche all’interno della Giunta per quattro legislature consecutive (cfr. Corte Cost. 30/12/2025, n. 211: *“la possibilità che uno dei mandati duri meno dell’ordinario quinquennio costituisce pur sempre un’evenienza ‘patologica’ dovuta alla scadenza anticipata del precedente e, in quanto tale, non può giustificare [...] un innalzamento del tetto ai mandati anche per l’ipotesi del loro regolare compimento”*). L’art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 anche laddove prevede che *“È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”*, da un lato, riferisce tale ipotesi derogatoria di eleggibilità alla *“terza legislatura consecutiva”*, dall’altro lato, non contempla l’ipotesi di un quarto o successivo mandato. Deve pertanto concludersi che la durata di una carica inferiore a quella prevista possa rilevare – nel senso di consentire un altro mandato – solo se è stata ricoperta nella prima o nella seconda legislatura, restando invece ineleggibile il soggetto che, dopo avere ricoperto cariche nella Giunta regionale per tre legislature consecutive, ambisca ad una carica anche nella successiva quarta legislatura.

Tanto premesso, nel caso in esame va ravvisato il superamento da parte di TESTOLIN RENZO del limite dei mandati consecutivi previsti dall’art. 3, c. 3, L.R. 21/2007, dal momento che parte resistente è stato componente della Giunta regionale per tre legislature consecutive (XIV[^], XV[^], XVI[^]) ed è poi stato eletto anche nella XVII[^] legislatura.

Deve pertanto essere dichiarata la decadenza dalla carica di Presidente della Regione, con effetto caducatorio ex nunc; va infatti osservato che nel caso in esame i poteri del giudice si esauriscono

all'accertamento della causa di ineleggibilità e alla rimozione della situazione illegittima, non estendendosi alla ricostituzione dell'organo, non essendo applicabile l'art. 22, c. 12, D.Lgs. n. 150/2011, il quale presuppone un sistema elettorale che consenta l'individuazione automatica del subentrante. Tale presupposto difetta nel caso di specie, in cui il Presidente della Regione Valle d'Aosta è eletto indirettamente dal Consiglio regionale, senza meccanismi legali di subentro automatico. Ne consegue che la pronuncia deve limitarsi alla declaratoria di decadenza e alla conseguente vacanza della carica, restando la sua copertura demandata al Consiglio regionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa regionale.

6. Quanto all'istanza di rimessione alla Corte Costituzionale, si osserva, preliminarmente, che, in base ai principi generali, il giudice *a quo*, per rimettere la questione di legittimità costituzionale di una legge (o di un atto avente forza di legge) alla Corte Costituzionale, deve ritenere detta questione manifestamente fondata ex art. 1 L. n. 1/1948 e rilevante ex art. 23, c. 2, L. n. 87/1953, ritenendo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità.

Ciò posto, TESTOLIN RENZO chiede, in via di subordine, nel caso di accoglimento del ricorso, di promuovere questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 48 e 51 Cost., dell'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007, nella parte in cui, secondo la tesi di parte resistente, determinerebbe una limitazione sproporzionata e priva di ragionevole giustificazione del diritto di elettorato passivo.

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale in oggetto non sia manifestamente fondata, con conseguente rigetto dell'istanza di rimessione alla Corte Costituzionale.

La norma regionale introduce infatti una restrizione del contenuto del diritto di elettorato passivo giustificata dal concorrere di ulteriori interessi costituzionali altrettanto fondamentali che attengono alla generale democraticità delle istituzioni, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta alla potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione nell'individuazione dei casi di ineleggibilità.

In particolare ritiene il Collegio che il divieto di terzo mandato introdotto dal legislatore regionale non possa dirsi contrastante con il principio generale fissato dall'art. 2, let. f), L. n. 165/2004 per il solo motivo che il Presidente della Regione Valle d'Aosta è eletto dal Consiglio regionale, mentre il legislatore statale si riferisce al Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto; proprio le peculiarità del sistema valdostano giustificano la scelta del legislatore regionale di uniformarsi al principio del divieto di terzo mandato per le cariche monocratiche "apicali" della

Regione, declinandolo nella legislazione regionale alla luce delle peculiarità della Valle d'Aosta (del resto, l'esigenza di uniformità normativa non va intesa nel senso di identità, come ribadisce Corte Cost. 19/02/2026, n. 16; cfr. anche Corte Cost. 17/07/2007, n. 288, e Corte Cost. 13/02/2008, n. 25, che dichiara non fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 2, c. 2, let. s) L.R. n. 20/2007 con riferimento all'art. 2, c. 1, let. a), L. n. 165/2004, in base al quale il legislatore regionale può prevedere casi di ineleggibilità *“qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione alle peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati”*, disposizione che quindi legittima la valorizzazione delle peculiarità regionali ai fini dell'individuazione delle cause di ineleggibilità).

La regolamentazione del limite dei mandati consecutivi prevista dall'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 – che non innalza il numero massimo di mandati previsto dall'art. 2 L. n. 165/2004 – va infatti valutata alla luce delle complessive funzioni attribuite agli organi esecutivi della Regione della Regione Valle d'Aosta costituiti dalla Giunta e dal Presidente, considerato in particolare che quest'ultimo non solo *“si vede riconosciuta una peculiare funzione di indirizzo politico e (insieme ai componenti della Giunta) stabilità politica”* (p. 14 del ricorso, che richiama gli artt. 2 e 4 L.R. n. 21/2007 in forza dei quali spetta al Presidente presentare il programma di governo, proporre il numero e l'articolazione degli Assessorati, nonché i nominativi dei membri della Giunta regionale), ma è anche titolare di peculiari funzioni, provvedendo *“al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale”* (art. 44 dello Statuto speciale), nonché di tutte le attribuzioni che le leggi vigenti attribuiscono al Prefetto e che in Valle d'Aosta spettano al Presidente della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 4 D.Lgs.lgt. n. 545/1945.

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta è quindi titolare di un potere politico che ha un ruolo significativo nella dialettica democratica e ciò spiega e giustifica la scelta del legislatore valdostano di predisporre il divieto di terzo mandato quale strumento idoneo a bilanciare il diritto di elettorato passivo con l'esigenza democratica di impedire la permanenza per periodi troppo lunghi di una sola persona nell'esercizio del potere politico, favorendo così il ricambio ai vertici dell'organo monocratico titolare del potere politico, esigenza che peraltro non solo trova fondamento nell'articolo 97 Cost., ma incide anche sulla *par condicio* delle elezioni successive e, quindi, sul diritto di elettorato attivo. Non rileva pertanto che non sia prevista un'elezione diretta, in quanto se

da un lato anche gli organi costituiti mediante elezione di secondo grado sono organi elettivi, essendo espressione della volontà di collegi eletti direttamente dalla collettività popolare (cfr. Corte cost. 19/02/2026, n. 16, quanto alla nozione di ufficio pubblico politico cui ricondurre le tutele costituzionali previste per l'accesso alle cariche elettive da non circoscrivere a quelle a investitura con voto popolare), dall'altro lato è dirimente che, a fronte di quanto sopra esposto, la limitazione temporale all'esercizio delle cariche monocratiche apicali prevista dal legislatore regionale non possa ritenersi irragionevole né discriminatoria, ma volta a garantire gli altri interessi costituzionali correlati all'espressione della sovranità.

L'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 non si pone pertanto in contrasto con l'art. 2 D.Lgs. n. 165/2004 né con gli artt. 3, 48, 51 Cost., non ravvisandosi una manifesta irragionevolezza della restrizione del diritto di elettorato passivo prevista dal legislatore regionale.

7. Sussistono nella fattispecie i presupposti per la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra tutte le parti, considerata la novità della questione giuridica trattata, attinente all'applicazione del limite dei mandati nel sistema di elezione indiretta del Presidente della Regione Valle d'Aosta, in difetto di precedenti giurisprudenziali specifici o di un orientamento giurisprudenziale univoco, circostanze che rendono non prevedibile *ex ante* l'esito della controversia, e tenuto altresì conto della oggettiva complessità e stratificazione del quadro normativo, caratterizzato dal coordinamento tra discipline statali e regionali diacronicamente succedutesi e non espressamente armonizzate dal legislatore, nell'ambito del sistema costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione Valle d'Aosta, circostanze a fronte delle quali il Collegio ravvisa gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. 07/03/2018, n. 77).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA;
2. Dichiarare che TESTOLIN RENZO è ineleggibile alla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta in relazione alla XVII^a legislatura e, per l'effetto, lo dichiara decaduto;
3. Dispone la comunicazione della presente sentenza al Consiglio regionale della Valle d'Aosta per quanto di competenza;
4. Compensa integralmente, nel rapporto tra tutte le parti, le spese di causa.

Aosta, Camera di Consiglio del 22/04/2026

Il giudice estensore

Dott.ssa Giulia De Luca

Il Presidente

Dott. Paolo Bernardini